COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

1.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGGI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati (*Approvato dal Senato*) (583) 1

PRESIDENTE 1, 2, 5, 6, 7

ALINI 2

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 5, 6, 7

CAPONI 6, 7

GITTI, *Relatore* 2

GRAMEGNA 6

POLOTTI 5, 6

SCALIA 7

SULOTTO 5, 6

La seduta comincia alle 9,45.

Discussione del disegno di legge: Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati. *(Approvato dal Senato)* (583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 583: « Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati ».

Prima di dare la parola all'onorevole Gitti per la relazione, desidero dire qualcosa sull'ordine del giorno della seduta odierna. Abbiamo ritenuto di dover porre con urgenza

al nostro esame il provvedimento in questione, approvato dal Senato nell'ultima sua seduta prima della chiusura, stante la grande attesa dallo stesso suscitata negli interessati. Per altro, non potremo esaurire nella mattinata la sua discussione né arrivare alla votazione. Non siamo, infatti, ancora in possesso del parere della competente Commissione bilancio, parere che dovrebbe comunque venir formulato entro questa sera.

Noi potremo quindi, questa mattina, ascoltare la relazione dell'onorevole Gitti, quindi sospendere l'esame del disegno di legge, per riprenderlo e possibilmente concluderlo domani.

ALINI. Onorevole Presidente, proprio sull'argomento dei nostri lavori desidero porre una questione pregiudiziale. Allorché insediammo la Commissione, fummo tutti d'accordo nel considerare l'opportunità di regolarci, in materia di ordine dei lavori, in modo diverso rispetto alla passata legislatura. In maniera, cioè, da consentire ai commissari di conoscere con qualche giorno di anticipo gli argomenti in discussione nella nostra Commissione.

Ebbene, non mi pare che si sia tenuta molta fede a queste affermazioni. Siamo oggi in presenza di un provvedimento assegnato improvvisamente in sede legislativa e subito posto all'ordine del giorno. Io l'ho saputo ieri alle 17 perché per caso ero a Roma. Mi risulta che la Presidenza della Camera ha inviato dei telegrammi di convocazione; uno dei quali (ed è il caso del collega Sulotto) è arrivato a destinazione ier sera alle 21. Chi risiede al nord sa cosa vogliano dire, in questa stagione, aerei, nebbia, treni affollati per l'inizio settimana. D'altronde tutto ciò è possibile dedurlo anche dalle scarse presenze che registriamo questa mattina.

Io non discuto che esista, da parte del Governo e della Presidenza della Camera l'esigenza di varare al più presto il provvedimento in questione. Ma è certo necessario mettere noi in condizione di avere tutti gli elementi di valutazione, tanto più trattandosi di un provvedimento di una determinata portata.

Concludo dicendo, quindi, che non mi pare che quello usato in questa occasione sia un corretto metodo di lavoro, anche se esistono le attenuanti cui l'onorevole Presidente si è richiamato.

PRESIDENTE Io vorrei fare proprio leva su dette attenuanti per iniziare l'esame del disegno di legge. La stessa Presidenza della Commissione, per altro, è stata informata della questione nel breve periodo di interruzione dei lavori parlamentari. Abbiamo ugualmente ritenuto di porre all'ordine del giorno dei nostri lavori il provvedimento proprio per la situazione di urgenza cui ho accennato. D'altronde, questa mattina ci limiteremo ad ascoltare la relazione dell'onorevole Gitti; avremo, quindi, prima di domani la possibilità di meditare l'intera questione e di prepararci per la discussione.

L'onorevole Gitti, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. Debbo innanzi tutto sottolineare che concordo con le osservazioni fatte circa i metodi di lavoro che la nostra Commissione deve seguire. Per altro, mi permetto di fare osservare che il provvedimento oggi al nostro esame è stato largamente dibattuto in Senato, il che ci mette già nella condizione di non essere completamente all'oscuro della materia da esso trattata. Sono perciò d'accordo, nel caso particolare, con la procedura d'urgenza seguita dal Presidente.

Passando al merito del disegno di legge, desidero rilevare come lo stesso rappresenti un'iniziativa ed un progresso fondamentali per la tutela dei lavoratori colpiti nella propria capacità di guadagno da eventi inerenti all'andamento della produzione e, in particolare, dalle sfavorevoli conseguenze di crisi manifestantisi a diverso livello, settoriale, locale o di singola azienda. L'importanza del provvedimento ha indotto il Governo ad una approfondita consultazione delle associazioni sindacali, accolta con favore in sede di primo esame del Senato, il quale ha poi apportato alcune modifiche di rilievo che sono il frutto di una collaborazione tra Governo, Parlamento e sindacati.

In considerazione di ciò, si è ritenuto di inserire nel disegno di legge, all'articolo 1, una norma che istituzionalizza, con riferimento ai problemi dell'occupazione, la consultazione sindacale in ordine a tutte le esigenze che possono manifestarsi sia in relazione a situazioni congiunturali che ai processi di ristrutturazione tecnologica imposti dai progressi della tecnica. Tale consultazione riguarderà anche l'esame dei problemi connessi alla realizzazione degli obiettivi del programma quinquennale di sviluppo.

Coerentemente con le finalità generali del provvedimento, il disegno di legge si articola, poi, attraverso tre istituti fondamentali: l'intervento straordinario della Cassa inte-

grazione guadagni degli operai dell'industria; l'assegno ai lavoratori anziani licenziati; le nuove provvidenze in favore dei disoccupati, il cui stato di occupazione sia qualificato a norma dell'articolo 8.

Dei tre istituti ora menzionati, il primo ed il secondo sono caratterizzati dalla identità della causa costituita dalla situazione di crisi economica settoriale o locale dell'attività industriale o dall'esigenza di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, alle quali è condizionato l'intervento, a favore dei lavoratori colpiti, nelle due forme, rispettivamente, dell'integrazione salariale e dell'assegno ai lavoratori anziani licenziati. Le situazioni in presenza delle quali è prevista l'erogazione delle provvidenze in parola sono sostanzialmente analoghe, e ciò denota che si è riconosciuta la necessità di predisporre provvidenze di carattere speciale a favore di quei lavoratori direttamente colpiti da eventi che, in considerazione della loro imponenza (crisi economiche) trascendono l'azienda o il settore al quale si riferiscono, per investire l'intero sistema economico nazionale ovvero da situazioni particolari che impongono una ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa.

La forma dell'intervento, è, ovviamente, diversa in ragione della diversa natura dell'incidenza che l'evento considerato ha avuto sul rapporto di lavoro dei lavoratori interessati, nonché delle peculiari esigenze dei lavoratori anziani.

La prima eventualità considerata, alla quale si riferisce l'articolo 2 del disegno di legge, è quella della sospensione dal lavoro o della riduzione d'orario. In relazione ad essa, è stato disposto un intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni che, rispetto al normale funzionamento di questa forma assicurativa, si caratterizza, in primo luogo, per la sua entità, poiché la Cassa integrazione guadagni assicurerà agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia, un trattamento pari all'80 per cento della retribuzione globale che essi avrebbero percepito per le ore di lavoro non prestate comprese tra zero ore ed il numero massimo fissato dai contratti collettivi, fino a 44 ore settimanali. Interventi di tale ampiezza non costituiscono una novità assoluta della legislazione italiana di protezione dei lavoratori, ma il pregio specifico della soluzione adottata è rivelato dall'ulteriore profilo, di carattere procedimentale, che le è proprio. Mentre, infatti, analoghe precedenti provvidenze hanno avuto carattere occasionale e sono state adottate con lo strumento legislativo, il presente disegno di legge governativo dispone che, in presenza delle accennate situazioni di crisi, si possa procedere automaticamente all'erogazione dell'integrazione salariale, con la sola necessità dell'accertamento di tali situazioni mediante decretazione interministeriale, che dovrà essere emanata sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori. La consultazione delle organizzazioni professionali costituisce più sicura garanzia dell'adeguatezza degli interventi alle necessità dei lavoratori e della produzione.

Il Governo ha ritenuto anche di dover istituire una speciale provvidenza per i lavoratori anziani rimasti disoccupati per effetto delle medesime situazioni in presenza delle quali l'articolo 2 del disegno di legge prevede l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni. È indubbio, infatti, che la possibilità del lavoratore licenziato per effetto di difficoltà della produzione di trovare una nuova occupazione diminuisce con l'avanzare dell'età del lavoratore licenziato. E si è ritenuto che l'intervento in favore dei lavoratori anziani rimasti disoccupati per effetto di tali circostanze debba manifestarsi in via permanente ad evitare che gli anziani del lavoro siano irreparabilmente colpiti da eventi inerenti all'intero sistema economico. Pertanto, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali, esclusa l'edilizia, i quali abbiano compiuto 57 anni di età, se uomini, o 52 anni di età, se donne, e siano rimasti disoccupati per effetto di licenziamento determinato dalle medesime situazioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge, è stata disposta l'erogazione di un assegno che avrà come punto di riferimento, ai fini del calcolo, i criteri in base ai quali viene liquidata la pensione per vecchiaia, di cui all'articolo 16, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

In ogni caso l'assegno non potrà essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i pensionati di età inferiore a 65 anni. L'assegno in parola non è cumulabile né con la retribuzione – e, quindi, viene a cessare in caso di nuova occupazione del lavoratore – né con l'indennità di disoccupazione.

L'assegno viene corrisposto fino al momento in cui il lavoratore, conseguita l'età per il pensionamento, sarà in condizione di ottenere la pensione di vecchiaia.

Il terzo fondamentale istituto del disegno di legge in discussione è costituito dal trat-

tamento speciale disposto dall'articolo 8 del provvedimento. Diversamente dalle disposizioni fin qui considerate, il presupposto dell'erogazione della provvidenza in parola è costituito, anziché dalla specifica situazione di crisi, da una più generica condizione di disoccupazione derivante da licenziamento disposto per cessazione di attività aziendale o per riduzione di personale. In tale ipotesi spetta al lavoratore già occupato nelle imprese industriali, diverse da quelle edili, con rapporto a carattere continuativo, un trattamento, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari a due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario nell'ultimo mese di lavoro, non cumulabile con l'indennità di disoccupazione al netto degli assegni familiari, per un periodo massimo di 180 giorni.

L'esclusione del settore edile dalle provvidenze di cui agli articoli 8 e 11 è in relazione alla esigenza di una disciplina particolare, che tenga conto delle caratteristiche in cui viene svolta l'attività lavorativa in questo settore.

Tale esigenza è stata già rilevata dall'altro ramo del Parlamento che ne ha fatto oggetto, con riferimento allo speciale trattamento economico in caso di cessazione dell'attività aziendale, di un ordine del giorno accettato dal Governo.

Tra le norme del provvedimento di particolare favore per i lavoratori sono da ricordare altresì:

l'articolo 6 che, seguendo gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica, rende permanente la disposizione legislativa, già prorogata al 31 dicembre 1968, con la quale si prevede l'erogazione degli assegni familiari ai lavoratori disoccupati ed a quelli ammessi alla Cassa integrazione guadagni;

l'articolo 8 che dispone, tra l'altro, l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione quando almeno 15 lavoratori disoccupati, per il verificarsi di una delle cause previste dall'articolo 8 del provvedimento (cessazione di attività aziendale, di stabilimento, di reparto, riduzione di personale), ne facciano richiesta al competente Ufficio del lavoro;

l'articolo 10 il quale prevede la possibilità, non ammessa dalle disposizioni vigenti, per i disoccupati che frequentino corsi di addestramento professionale di cumulare l'assegno giornaliero di frequenza di lire 600 con l'indennità di disoccupazione.

Relativamente alla parte finanziaria è da mettere in rilievo che l'onere derivante dalle provvidenze oggetto del provvedimento è posto a carico sia delle imprese sia dello Stato.

Per i datori di lavoro è previsto un contributo nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile – in addizionale a quello dovuto ai fini della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione – per il finanziamento del trattamento speciale ai disoccupati, di cui all'articolo 8. Le aziende che effettuano i licenziamenti, oltre all'addizionale predetta, sono tenute a versare altresì, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari ad una mensilità del trattamento speciale (articolo 9). Per i datori di lavoro è previsto inoltre un contributo nella misura dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile – in addizionale a quello dovuto al fondo adeguamento pensioni – per il finanziamento dell'assegno ai lavoratori anziani (articolo 12).

A carico dello Stato è previsto un contributo alle Gestioni interessate che, dal 1969 al 1973, assommerà a 102 miliardi di lire (articolo 13).

Onorevoli colleghi, credo di avere toccato i punti fondamentali del provvedimento e di avere messo in rilievo soprattutto quelle che sono le innovazioni rispetto agli interventi sporadici del passato, come la costituzione di un fondo che permetterà di seguire una procedura più snella, anche se non mancheranno, sotto certi aspetti, incombenze di carattere burocratico per mettere in esecuzione tutte le formalità.

Tengo a sottolineare ancora una volta che, a mio parere, l'elemento fondamentale è quello di essere riusciti da parte del Governo a trattare le modifiche, apportate poi al provvedimento, con i sindacati.

È un fatto di notevole rilievo perché sta a dimostrare che sempre più si tiene conto di quello che le organizzazioni sindacali rappresentano nella realtà sociale del Paese e del contributo che possono dare nel facilitare l'*iter* di provvedimenti che potranno essere sodisfacenti per il Governo e per gli interessati, in quanto capaci di cogliere e risolvere i problemi di fondo della nostra società attuale.

Auspico pertanto che questa procedura sia portata innanzi anche in altre occasioni, ed anzi colgo l'occasione per rivolgere al Ministro l'invito di agire allo stesso modo anche per quanto riguarda il problema delle pensioni, che sono convinto che non potremmo risolvere altrimenti in modo da corri-

spondere alle aspettative delle categorie interessate.

Ciò detto, a titolo personale – e penso che anche gli altri colleghi saranno d'accordo – esprimo il mio riconoscimento al Ministro che con impegno è riuscito a portare a termine la stesura di questo disegno di legge che certo fa fare un passo innanzi alla nostra legislazione in campo sociale e che mi auguro che la Commissione voglia al più presto rendere operante per rispondere alle attese dei lavoratori che si trovano in gravi difficoltà.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Gitti della relazione e prima di aprire la discussione generale, dò la parola all'onorevole Ministro, che si è dichiarato disponibile a fornire immediati chiarimenti.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Poiché fra poco dovrà assentarmi prego il Presidente di voler rinviare a domani la discussione generale, mentre sono a disposizione per rispondere ai quesiti che potranno essere posti sui singoli punti del disegno di legge.

Per quanto riguarda la consultazione dei sindacati posso dire subito che, a parte la mia convinzione circa l'opportunità di seguire questa via per giungere a risultati sodisfacenti per entrambe le parti, essa si è resa necessaria per poter dare esecuzione all'articolo 4 dell'accordo interfederale del 1965 che prevedeva l'obbligo dei datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori licenziati una super indennità di licenziamento, il che richiedeva però il ricorso ad un sistema mutualistico da stabilire per legge.

POLOTTI. Noto che all'articolo 8 si introduce un nuovo criterio di divisione per 30 e per 28 giorni e si parla anche di pagamento delle domeniche. Poiché nel nostro sistema aziendale non esiste il concetto del pagamento delle domeniche, ma dei giorni lavorativi che sono mediamente 26, non vorrei che questo nuovo criterio potesse creare delle disparità o costituire un precedente.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La divisione per 30 e 28 giorni è stata stabilita, di comune accordo con le organizzazioni sindacali, per rendere più agevole il calcolo della super indennità da corrispondere nella percentuale del 66 per cento del salario, ma è escluso che questo criterio possa costituire un precedente per quanto riguarda altri istituti.

SULOTTO. L'articolo 1 prevede la possibilità da parte dei sindacati di esercitare un controllo sull'occupazione, ma siamo di fronte ad un'affermazione estremamente generica. Desidero pertanto chiedere al Ministro se e come questa procedura si possa porre in atto, tenendo conto che i sindacati chiedono di controllare l'occupazione a livello generale e aziendale, sia in relazione ad una determinata situazione di crisi, sia in relazione al metodo di produzione nell'interno dell'azienda.

La seconda domanda che desidero porre è la seguente: all'articolo 2 del disegno di legge, si parla di un trattamento di carattere particolare a carico della Cassa integrazione guadagni in dipendenza di crisi economiche, settoriali e locali, ed è stato aggiunto, rispetto al testo originario: « o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ». Poiché la procedura prevista è piuttosto elaborata, vorrei sapere se essa sia indispensabile anche in presenza appunto di una certa situazione a livello aziendale, che forse potrebbe essere esaminata più rapidamente dai Comitati provinciali della Cassa integrazione guadagni.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Rispondendo alla sua prima domanda, onorevole Sulotto, le dirò che nel formulare l'articolo 1 abbiamo pensato alle situazioni meritevoli di accertamento in sede nazionale, ed è la prima volta che il contatto tra il comitato della programmazione ed i sindacati viene ad essere istituzionalizzato. Inoltre la legge stabilisce due procedure, una di ufficio, perché ogni anno deve essere discussa la situazione dell'occupazione in generale, e l'altra che può essere messa in moto dagli stessi sindacati, sempre a livello nazionale. Naturalmente ciò non esclude la presenza di situazioni anche abbastanza generali seppure localizzate, ma esclude tutti i problemi che, a parere dei sindacati e del Governo, non sono meritevoli di un esame a livello nazionale.

Per quanto riguarda la seconda domanda, è la stessa domanda a presupporre la risposta. È chiaro, infatti, che è apparso opportuno un ampliamento del campo d'intervento, sembrando che il termine « locale » possa collegarsi a qualche precisa situazione regionale, mentre la nuova dizione si riferisce anche alle ristrutturazioni aziendali a carattere tecnologico e quindi alla disoccupazione frizionale.

Per quanto riguarda l'ammissione alla Cassa integrazione guadagni, il primo decreto provoca il verificarsi dell'assistenza per un periodo di tre mesi.

SULOTTO. Questo primo decreto è necessario anche per la situazione determinatasi in una sola azienda?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Si, è chiaro però che deve trattarsi sempre di una questione di un certo interesse. Dicevo che il primo decreto interministeriale consente l'intervento della Cassa per i primi 3 mesi; il secondo periodo di tre mesi si determina soltanto in base ad una disposizione del Ministro del lavoro, senza decreti e particolari formalità. Viceversa, il terzo periodo di tre mesi richiede la stessa procedura di origine, cioè un decreto interministeriale, perché i sindacati hanno ritenuto di non dover favorire un-soverchio protrarsi dell'intervento della Cassa integrazione guadagni. Questo infatti deve avere un carattere puramente transitorio, preludendo al ritorno di una normale condizione di lavoro.

POLOTTI. Vorrei ancora due chiarimenti. In primo luogo se all'articolo 8, laddove si parla dei corsi di qualificazione richiesti da almeno 15 lavoratori, si intende rispettare il dettato della legge n. 264, oppure se in questo caso i sindacati sono esclusi.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* No, si fa riferimento sempre alla stessa legge. Anzi, i corsi di riqualificazione devono essere realizzati anche nel caso in cui richiedano una modificazione al piano annuale di lavoro.

POLOTTI. Un secondo punto che mi interessa molto è l'assegno ai lavoratori anziani licenziati; vorrei sapere se tale assegno sia cumulabile con le rendite dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* A questo suo secondo quesito, onorevole Polotti, non sono in grado di fornire una risposta immediata. Mi riservo, pertanto, di risponderle in un secondo momento.

CAPONI. Mi sembra che l'articolo 3 lasci al Ministro del lavoro ogni competenza, dovendo egli dichiarare « la sussistenza delle cause di intervento previste dal precedente articolo, nonché la decorrenza dei relativi provvedimenti », mentre la precedente legislazione demandava la decisione alle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni, che hanno maggiori possibilità di conoscere le situazioni locali.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il provvedimento lascia integro l'attuale ordinamento della Cassa integrazione guadagni per i casi normali. Invece, per i casi di crisi congiunturale, che possono dar luogo al trattamento più favorevole di questa legge, la sussistenza deve essere riconosciuta con decreto interministeriale sentite le organizzazioni sindacali. Ripeto, quindi, che per la normale ammissione alla Cassa integrazione guadagni la competenza rimane alle Commissioni provinciali.

CAPONI. Una seconda osservazione, signor Ministro. Mi sembra limitativo il fatto che dei benefici previsti non possa beneficiare una singola azienda che, per particolari motivi di mercato, si venga a trovare in difficoltà, mettendo in crisi i lavoratori.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Occorrono delle cause specifiche, altrimenti avremmo dovuto modificare il criterio organico della Cassa integrazione guadagni. In altri termini, si è voluto prevedere il caso di crisi congiunturali, e quello di esigenze di trasformazioni tecnologiche.

CAPONI. Nelle fabbriche abbiamo oggi situazioni difficili che in questo modo non vengono assolutamente prese in considerazione. È da anni che si continua a dire che dobbiamo fare il primo passo, e ancora non abbiamo incominciato a camminare. Nel periodo dal 1948 al 1953 già si parlava di queste necessità, già si discuteva di queste cose. È naturale che nella vita delle aziende si verifichino delle situazioni critiche che costringono provvisoriamente a licenziamenti, ma poi dopo un certo periodo l'azienda rifiorisce e riprende il suo normale ritmo di lavoro.

PRESIDENTE. Onorevole Caponi, queste sono osservazioni che lei potrà fare eventualmente domani, in sede di discussione generale.

GRAMEGNA. Desidererei porre all'onorevole Ministro due quesiti.

Intende il Governo escludere dalla possibilità della concessione della indennità straordinaria di disoccupazione, di cui all'articolo 6 della legge, i lavoratori agricoli? Quali

provvedimenti il Governo intende adottare ed in quali tempi perché anche i lavoratori dell'agricoltura, che si trovino in situazione di ristrutturazione delle attività produttive, possano godere dei beneficî stabiliti per altre categorie di lavoratori ?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Vorrei innanzi tutto chiarire che i lavoratori agricoli si avvantaggiano del provvedimento sia ove si rendono permanenti gli assegni familiari, sia ove si dispone per la cumulabilità del trattamento di disoccupazione con l'indennità relativa ai corsi di qualificazione.

Per quanto attiene gli aumenti della indennità di disoccupazione, per i lavoratori colpiti dalle situazioni considerate dal provvedimento, il problema certo esiste, ma lo stesso va risolto unitamente ad altri problemi di carattere sociale. È chiaro, infatti, che in un'economia programmata come la nostra, le risorse disponibili non sono infinite.

CAPONI. Ed i braccianti agricoli restano menomati sociali !

SCALIA. Mi pare ovvio che le organizzazioni sindacali si riservino libertà di iniziativa in questo campo !

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre richieste di chiarimenti, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO